

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5354 del 17/10/2018
Oggetto	FC18A0003. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME RABBI IN LOCALITÀ SAN ZENO, COMUNE DI GALEATA (FC) . RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA VIGNE 1816 DI GRAMELLINI LUCA. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5558 del 16/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME RABBI IN LOCALITÀ SAN ZENO, COMUNE DI GALEATA (FC)
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA VIGNE 1816 DI GRAMELLINI LUCA
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA: FC18A0003

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti

dall'utilizzo del demanio idrico”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

VISTA:

- la domanda di nuova concessione presentata in data 23/02/2018 con protocollo PGFC/2018/3112 dall'Azienda Agricola Vigne 1816 di Gramellini Luca (C.F. GRMLCU64P12D704N – P.IVA 04162020400) con sede in comune di Galeata (FC) per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola su sponda sinistra del Fiume Rabbi in località San Zeno in comune di Galeata (FC). L'opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 9/B antistante mappale 535;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il prelievo avviene mediante una motopompa auto – adescante Diesel carrellata con potenza Kw 4,5 e una portata massima di prelievo di 2,00 l/s;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 5.000 mc/anno;
- il diametro massimo dei tubi di pescaggio è di 80 mm;

VISTI inoltre:

- il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 2933/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/8937 del 04/06/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- *“....dovrà essere garantito il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale o Deflusso Ecologico alla sezione di apertura indicato, al momento attuale per il corpo idrico interessato, a 0,17 mc/s da maggio/settembre ed a 0,24 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto...;*
- *“....dovrà essere prevista la riduzione della quantità massima di acqua derivabile, da 5.000 mc/anno a 4.000 mc/anno , in modo da rispondere alle valutazioni di compatibilità dell'utilizzo della risorsa ed alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto....”;*
- il Nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 1951 del 05/06/2018, acquisito al protocollo Arpae con PGFC/2018/9385 del 12/06/2018, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 9441/CES/1815 del 28/03/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/5005 del 28/03/2018 che dichiara che il fondo ubicato in località San Zeno in comune di Galeata (FC) NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione.

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00 in data 23/02/2018 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € **250,00** in data 10/10/2018 con bollettino postale VCYL 0003 a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo € **20,16** in data 10/10/2018 con bollettino postale VCYL 0004 corrispondente alla quota di 3/12 del canone dell'anno 2018 per € 4,03 e l'importo di € 16,13 quale canone anno 2019;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/17662 del 12/10/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione del prelievo per una quantità massima annua di mc 2.761 da derivarsi per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa ha 01.40.19 impiantati a vite, olivo e orticole, arrotondabili a mc 3.944 annui considerando il sistema irriguo a dispersione. Nella domanda sono stati richiesti 5.000 mc annui, ma le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia in eccesso sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, pertanto il fabbisogno totale massimo concessionabile risulta di 4.000 mc/anno.

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire all'Azienda Agricola Vigne 1816 di Gramellini Luca (C.F. GRMLCU64P12D704N – P.IVA 04162020400) la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale su sponda sinistra del Fiume Rabbi in località San Zeno in comune di Galeata (FC) ad uso irrigazione agricola secondo le modalità previste nella domanda. L'opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 9/B antistante mappale 535. Pratica FC18A0003;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 2,00 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo massimo di mc. 4.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore a cinque anni e quindi fino al **31/12/2022**;
4. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 16,13** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1964 del 01/06/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo vigne1816@pec.it al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpa (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola, richiesta dall'Azienda Agricola Vigne 1816 di Gramellini Luca (C.F. GRMLCU64P12D704N – P.IVA 04162020400) Pratica FC18A0003.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale avviene mediante pompa a motore mobile sita sulla sponda sinistra del Fiume Rabbi in Comune di Galeata (FC), Località San Zeno, su terreno distinto al foglio n. 9/B antistante mappale 535 del N.C.T. dello stesso comune come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER = x: 730.366 - y: 878.247
2. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di circa Ha 01.40.19 impiantato a vite, olivo e orticole.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con motopompa auto – adescante Diesel Carellata della potenza di kw 4,5 dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima di prelievo l/s 2,00
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 4.000.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alla seguente prescrizione stabilita dall'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**:
 - *“....dovrà essere garantito il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale o Deflusso Ecologico alla sezione di apertura indicato, al momento attuale per il corpo idrico interessato, a 0,17 mc/s da maggio/settembre ed a 0,24 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto...;*

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.
3. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla osta idraulico n. 1964 del 01/06/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2018/9385:

1. *"omissis.....la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
2. *sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite fornite attinenti alla presente richiesta di concessione. Il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
3. *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
4. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
5. *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) - Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali. **È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.** Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di eventuale sopralluogo*

con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- 6. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)-Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE).*
- 7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto e alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
- 8. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.....omissis”.*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad

alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.